CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

# Art. 120-quater c.c.i.i.

## Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci

Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o piu' classi di creditori, puo' essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado e piu' favorevole di quello proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato puo' essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente e' superiore a quello complessivamente riservato ai soci. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo, anche in altra forma. Il valore effettivo e' determinato in conformita' ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuita' aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle societa' e dai professionisti.

Versione in vigore dal 28 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza |
| Estremi | Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |

| | |
|---|---|
| Parte | Prima — Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza |
| Titolo | IV — Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza |
| Capo | III-bis — Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-crisi-d-impresa-e-dell-insolvenza/art-120-quater-condizioni-di-omologazione-del-concordato-con-attribuzioni-ai-soci

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it